

Disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria (DE-OARF)

Modifica del 14 novembre 2006

*L'Ufficio federale dei trasporti
ordina:*

I

Le disposizioni esecutive del 7 giugno 1999¹ dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria sono modificate come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b ed e

¹ Il prezzo minimo comprende:

- b. la parte relativa alla manutenzione commisurata alle prestazioni del binario, calcolata nel modo seguente:
 - 1. 0,2 ct./tkmL per le ferrovie dotate di sovrastruttura leggera,
 - 2. 0,25 ct./tkmL per tutte le altre ferrovie;
- e. la parte relativa alla manutenzione commisurata alle prestazioni degli impianti elettrici, che ammonta a 13 ct. per treno/km e che non si applica ai treni a trazione termica.

II

La presente modifica entra in vigore il 10 dicembre 2006.

14 novembre 2006

Ufficio federale dei trasporti:

Max Friedli

¹ RS 742.122.4

